CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE

Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.a. - Via Bottenigo, 64/A 30175 Venezia

AREA TECNICA

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
18 - 06
N. PROGETTO

Lavori di manutenzione ordinaria generica delle competenze autostradali.

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI

Elab .n. 2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Sabato Fusco	IL PROGETTISTA Ing. Marco Scattolin
ELABORAZIONE A CURA DI:	ASSISTENTE PROGETTAZIONE: PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:

Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data
01	Emissione				luglio 2018
02					
03					
04					
Codice Progetto :					

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 2
Art. 2 - Ammontare dell'appalto 2
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 3
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto 3
Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto 3
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 4
Art. 7 - Fallimento dell'Impresa 4
Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio. Direttore di cantiere 4
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione 5
Art. 10 – Consegna dei lavori 5
Art. 11 - Termini per l'ultimazione 6
Art. 12 - Penali 6
Art. 13 – Programma degli interventi 7
Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 7
Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 8
Art. 16 - Pagamenti in acconto 8
Art. 17 – Anticipazione 9
Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 9
Art. 19 - Pagamenti a saldo 9
Art. 20 – Misurazione e valutazione degli interventi 9
Art. 21 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza 10
Art. 22 - Cauzione provvisoria 10
Art. 23 - Garanzia definitiva 10
Art. 24 – Riduzione delle garanzie 11
Art. 25 - Assicurazione a carico dell'Impresa 11
Art. 26 - Variazione all'appalto 11
Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi 12
Art. 28 - Norme di sicurezza generali 12
Art. 29 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale 12
Art. 30 – Piani di sicurezza 13
Art. 31 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 13
Art. 32 – Subappalto 13
Art. 33 – Responsabilità in materia di subappalto 14
Art. 34 – Pagamento dei subappaltatori 14
Art. 35 – Riserve e controversie 14
Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 15
Art. 37 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio 16
Art. 38 - Ultimazione 17
Art. 39 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione 17
Art. 39 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa 17
Art. 40 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa 18
Art. 41 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Impresa 19
Art. 42 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico 20
Art. 43 – Proprietà dei materiali rinvenuti 24
Art. 44 – Custodia del cantiere 24
Art. 45 – Cartello di cantiere 24
Art. 46 – Qualità e provenienza dei materiali e prove 25
Art. 47 – Prezzi in elenco 25
Art. 48 – Criteri ambientali minimi 26
Art. 49 – Spese contrattuali, imposte, tasse 26

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Impresa appaltatrice (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "Impresa" o "Appaltatore") dei lavori per conto della CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "Società") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione dei lavori appaltati ed ogni conseguente effetto, dal proprio Direttore dei Lavori.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Formano oggetto del presente appalto le prestazioni occorrenti per realizzare i lavori di manutenzione ordinaria generica delle competenze autostradali che sinteticamente e non esaustivamente riguardano:
- le opere, le prestazioni e le forniture occorrenti per realizzare i lavori di manutenzione ordinaria generica necessari ad assicurare il funzionamento ed evitare il degrado delle pertinenze autostradali con interventi periodici e preventivi, interventi di emergenza su chiamata (h 24) entro un'ora dalla chiamata;
- le prestazioni e le forniture occorrenti per il pronto intervento necessario al ripristino definitivo danni, per incidenti e per emergenze al fine di garantire la completa transitabilità delle carreggiate interessate da incidenti e/o la sostituzione di tutte le parti danneggiate del corpo autostradale, con interventi urgenti di emergenza (h24) entro un'ora dalla chiamata.

Per l'esecuzione di quanto sopra potranno essere necessari interventi successivi programmati richiedenti turnazioni di lavoro anche durante orari notturni e giorni festivi, utilizzando l'attrezzatura idonea ed omologata (vedi anche articolo 48) e come meglio illustrato nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche.

2. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare l'appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

1	Importo dei lavori		€ 4.753.243,30
2	Oneri per la Sicurezza		€ 152.600,80
(1 + 2)	Importo a base d'appalto		€ 4.905.844,10

Categoria D.P.R. 207/2010	Qualificazione Obbligatoria (SI/NO)	Importo (Euro)	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
OG3	SI Classifica V	4.905.844,10	100,00	Prevalente	SI (max 30%)

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dalla lista delle lavorazioni e forniture presentata dall'Impresa in sede di gara.
3. Trattandosi di interventi rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del D. Lgs. n° 81 del 2008 s.m.i, ed in presenza di più imprese esecutrici è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' fatto obbligo pertanto all'assuntore dei lavori predisporre, al fine della stipula del contratto, il Piano Operativo di Sicurezza.
4. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti di cui alla lista delle lavorazione e delle forniture presentata dall'Impresa. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che l'Impresa dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. La stipula avrà luogo secondo i termini stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
2. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando/lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:

- la relazione generale;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- la lista delle lavorazioni e forniture redatta dall'Impresa e presentata in sede di gara;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il Piano Operativo di Sicurezza;
- l'offerta tecnica redatta dall'Impresa e presentata in sede di gara;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. , per quanto applicabile;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'Impresa anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Art. 7 - Fallimento dell'Impresa

In caso di fallimento dell'Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17,18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio. Direttore di cantiere

1. L'Impresa deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.
3. Qualora l'Impresa non conduca direttamente il lavoro, deve depositare presso la Società, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Società. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in rapporto alle caratteristiche dei lavori da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere

da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Società; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Società del nuovo atto di mandato.

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutti gli interventi, lavorazioni e le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, nella descrizione dei singoli articoli della Lista delle lavorazioni e forniture e da quanto eventualmente offerto dall'Impresa in sede di gara.
2. Nel caso di occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi la Società provvederà a sua cura e a sue spese. L'Impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

Art. 10 – Consegna dei lavori

1. I lavori hanno inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., previa convocazione dell'Impresa.
2. E' facoltà della Società, nei limiti stabiliti dall'art. 32 comma 8 (ultimo paragrafo) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il Direttore Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'inizio dei lavori è comunque subordinato all'esito della verifica del possesso della capacità tecnico professionale dell'Impresa, ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i.

Art. 11 - Termini per l'ultimazione

1. L'appalto dovrà essere eseguito in 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori indicata nell'apposito verbale. La Società, a norma dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, si riserva comunque la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi lavori consistenti nella ripetizione dell'appalto per ulteriori 36 mesi e per l'importo di € 4.905.844,10 (da assoggettare a ribasso d'asta di aggiudicazione, fatta eccezione per gli oneri di sicurezza). In tale ipotesi l'Impresa è obbligata ad eseguire l'appalto alle medesime condizioni nessuna esclusa. Tale facoltà sarà esercitata dalla Società e comunicata all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale del contratto. La Società si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 per una durata massima di sei mesi e per un importo stimato di € 817.640,68; in tal caso il l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società.
2. Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 07 marzo 2018 n. 49, è facoltà del Direttore dei Lavori concedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
3. Di norma tutti gli interventi compresi quelli a programma, saranno ordinati tramite un Ordine di Lavoro scritto, nel quale saranno esplicitati i tempi e le modalità per l'esecuzione degli interventi. Nel caso di interventi di emergenza su chiamata (h24 tutti i giorni dell'anno), gli stessi potranno essere richiesti anche a mezzo telefono, fax, email.

Art. 12 - Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione generale dell'appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dell'appalto viene applicata una penale pari all'1,00 per mille (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
2. Nel caso di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione degli interventi ordinati con "Ordini di Lavoro", nei quali saranno riportati i tempi di esecuzione - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione dei lavori, per ogni singolo Ordine di Lavoro, viene applicata una penale pari € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).
3. Nel caso l'Impresa lasci dei varchi aperti nella recinzione, che permettano la diretta intercomunicazione con le aree autostradali, sia durante il normale orario di cantiere e la pausa pranzo che, a maggior ragione, nelle pause notturne e festive, verrà applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni infrazione accertata.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00).
5. In caso di interventi su chiamata, se l'impresa si presenta nel luogo dell'intervento richiesto con un ritardo, dal momento della chiamata, superiore ad un'ora, viene applicata una penale progressiva pari a € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni ora.
6. In caso di interventi durante l'orario notturno, per quali siano previsti cantieri che interferiscono con il traffico, il mancato rispetto dell'orario di rimozione della segnaletica alla fine dei lavori, comporterà una penale di € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni mezz'ora di ritardo.
7. Nel caso l'Impresa ritardi la consegna dei rapporti di lavoro (cfr. art. 40 comma 2 del presente Capitolato), verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
8. Nel caso di mancato rispetto dei tempi indicati all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zerocinque per cento) dell'importo dell'Ordine di Lavoro.
9. Nel caso di verifiche condotte direttamente dalla Direzione Lavori o da personale autorizzato dalla Società, si riscontrassero degli scostamenti anche localizzati, dagli standard di riferimento per le strutture autostradali secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e rispetto quanto espressamente dichiarato dall'Impresa in fase di presentazione della offerta, con particolare riferimento a:

- abrasioni della pavimentazione stradale;
- recinzione autostradale;
- barriere di sicurezza;

l'Impresa dovrà provvedere immediatamente al ripristino della non conformità segnalata, indipendentemente dalla sua estensione e/o quantità.
Sarà inoltre applicata, per ciascuna puntuale non conformità, una penale pari a € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni non conformità.
10. Nel caso in cui il mancato o ritardato intervento per colpa dell'Impresa comporti l'applicazione della sanzioni economiche per la Società da parte del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle concessionarie autostradali - le stesse saranno addebitate all'Impresa.
L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 15, in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 – Programma degli interventi

1. Fermo restando quanto offerto in sede di gara, l'Impresa predispone e consegna al Direttore dei Lavori un programma di interventi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il programma dell'Impresa può essere modificato o integrato dalla Società o dal Direttore dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dell'appalto e in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese estranee al contratto;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Società, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui materiali e sul funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, degli interventi e delle eventuali forniture, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione dei singoli cantieri;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione degli interventi;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
f) le eventuali controversie tra l'Impresa e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Impresa rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazione oggetto dell'appalto superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Società e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per l'inadempimento riscontrato, in contraddittorio con la medesima Impresa.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 12, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere le azioni richieste con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dalla Società in seguito alla risoluzione del contratto

Art. 16 - Pagamenti in acconto

1 I pagamenti avvengono con cadenza bimestrale per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento e saranno contabilizzati con i prezzi offerti, al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi alla cadenza di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e verrà emesso, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
4. La Società provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, qualunque sia l'importo maturato.
6. All'emissione dello stato di avanzamento la Società provvederà d'ufficio alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti sia per l'Impresa che per eventuali subappaltatori.
Qualora per l'Impresa o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.
7. Per il pagamento l'appaltatore dovrà trasmettere alla Società regolare fattura. La Società, ai sensi dell'art. 17/ter del d.P.R. 633/72, così come modificato dall'art. 3 del d.L. 148/2017, è soggetta all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"); pertanto, la Società potrà ricevere solo fatture recanti la dicitura "Scissione dei pagamenti" (così come disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23/01/2015): conseguentemente la relativa Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sarà versata all'Erario non dall'Impresa ma direttamente dalla Società CAV SPA.
8. Qualora siano stati rilasciati subappalti e ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà certificare nei confronti della Società, in virtù del vincolo contrattuale tra Appaltatore e subappaltatore, l'avvenuta esecuzione a regola d'arte delle prestazioni dedotte nel contratto di subappalto e l'ammontare delle stesse accludendo copia della fattura intestata all'appaltatore a tale titolo. L'importo che sarà pagato dalla Società direttamente nei confronti del subappaltatore verrà poi detratto con quanto dovuto all'Appaltatore. Nei casi in cui i subappaltatori non abbiano operato nel periodo contabilizzato, dovrà pervenire specifica dichiarazione attestante tale eventualità.

Art. 17 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, all'Appaltatore sarà corrisposto una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate al comma 18 nel medesimo articolo.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e secondo le modalità del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 19 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori. Col conto finale è accertato l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Impresa entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Impresa non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Il Direttore dei Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando e previa acquisizione in proprio da parte della Società del regolare "Documento Unico di regolarità Contributiva", è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 20 – Misurazione e valutazione degli interventi

1. La misurazione e la valutazione degli interventi sono effettuate "a misura" con i prezzi offerti secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione degli interventi le operazioni eseguite e rilevate in loco, senza che l'Impresa possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente eseguite.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione degli interventi aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto o prescrizioni di Capitolato se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'appalto compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 21 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza

1. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza indicati nel precedente articolo 2, essi derivano dalle previsioni ed indicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e sono esclusi dai prezzi unitari offerti.
2. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto, essi sono inclusi nei prezzi unitari che l'Impresa dichiara congrui.

Art. 22 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto è corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, da presentare secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Art. 23 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva. Detta garanzia definitiva deve contenere le seguenti condizioni particolari.
- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.

2. La garanzia definitiva è prestata mediante le modalità stabilite dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dell'appalto; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La Società ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. La Società ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti.
4. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso dell'appalto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Società che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'appalto ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 22 è ridotto per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.
L'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 23 è ridotto per l'Impresa secondo le condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 93 del D.L.gs. D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 - Assicurazione a carico dell'Impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, prima della stipula del contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori sotto le riserve di legge, a produrre una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/3/2004 n° 123 che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:
- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee e aeree.
4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Impresa coprono anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

Art. 26 - Variazione all'appalto

1. Fermo restando quanto già previsto nel precedente art. 11, la Società si riserva la facoltà di introdurre nell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Impresa possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.
2. Possono essere ammesse modifiche al contratto secondo le previsioni e le condizioni stabilite dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione degli interventi oggetto della contesa. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio degli interventi oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara.
2. Qualora tra i prezzi unitari offerti, non siano previsti prezzi per l'esecuzione degli interventi in variante, si procederà al concordamento di nuovi prezzi determinati, utilizzando, nell'ordine:
   - i prezzi di cui all'elenco prezzi ANAS 2018, Regione Veneto, Comune di Venezia (assoggettati al ribasso d'asta);
   - i prezzi determinati secondo quanto stabilito dall'art. 8 D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
3. Per quanto riguarda le prestazioni in economia diretta, esse saranno assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per interventi del tutto secondari. In ogni caso verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori. Solo in questo caso verranno retribuite secondo i prezzi del Ministero delle Infrastrutture – Nucleo Operativo di Venezia, maggiorate del 24,3% (percentuale soggetta al ribasso d'asta) per spese generali e utili d'impresa. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, le stesse saranno contabilizzate secondo il loro importo maggiorato 24,3% (percentuale soggetta al ribasso d'asta).

Art. 28 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Impresa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e per i successivi articoli 29 e 30.

Art. 29 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale

1. L'Impresa si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:
- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il 'lavoro obbligato';
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;

- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell'Impresa e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.
3. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto.

Art. 30 – Piani di sicurezza

1. Trattandosi di interventi rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. è fatto obbligo all'Impresa di predisporre, prima della stipula del contratto il Piano Operativo di Sicurezza.
Fermo restando gli obblighi di trasmissione di cui all'art. 101 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. tale Piano è consegnato alla Società e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 31 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.
Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto in conformità al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
2. L'Impresa affidataria è tenuta a verificare la congruenza dei Piani redatti dalle Imprese subappaltatrici con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il datore di lavoro di ciascuna impresa è responsabile del rispetto dei Piani Operativi di Sicurezza predisposti e comunque delle condizioni di salute e sicurezza in cantiere.
3. Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, possono costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 – Subappalto

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, degli interventi oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile delle prestazioni subappaltate in solido con l'Impresa subappaltatrice.
Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 105 comma 4 della D.lgs. 18.04.2016 n° 50;

l'Impresa ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione. All'Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per formulare detta domanda.
All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare.
L'importo delle prestazioni subappaltate non potrà comunque eccedere il 30% dell'importo del contratto.
L'impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
Inoltre, l'impresa subappaltante è tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Se durante l'esecuzione dell'appalto od in qualsiasi momento, la Società stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di lavoro, che sarà emesso dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.
L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'appalto.
L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 10 della D.lgs. 159/2011 s.m.i..
Nel caso in cui l'Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall'art. 105 comma 2 – quarto paragrafo - del D.lgs. 50/2016 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l'obbligo di comunicare alla Società il destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione e l'importo; anche in questo caso all'Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per presentare detta comunicazione. L'impresa è altresì obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Art. 33 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, sollevando la Società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle lavorazioni subappaltate. L'impresa è altresì responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.
2. Il Direttore dei Lavori provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L'Impresa, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Società la documentazione di cui al precedente articolo.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 34 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Società provvederà, nei casi stabiliti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e fatta salva l'eventuale espressa rinuncia e manleva da parte del subappaltatore, al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità indicate al precedente articolo 16. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Art. 35 – Riserve e controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a

pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
2. Ai sensi dell'articolo 205, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto al comma 1 dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 per l'applicazione delle procedure previste dal su citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
3. La proposta di accordo bonario è formulata secondo i tempi e le modalità stabilite dell'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
4. Ove l'Impresa confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere il lavoro, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società.
Le riserve dell'Impresa in merito alle sospensioni e riprese dell'appalto devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, ed in particolare:
- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del contratto – e se cooperative, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
- i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Società dell'osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;
- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società o a essa segnalata da un ente preposto, la Società medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti, se l'appalto è in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se l'appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento

all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Società e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3.In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 37 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

1. La Società ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dell'appalto;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
e) sospensione dell'appalto o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento delle lavorazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'appalto nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o al Piano di Sicurezza e Coordinamento o Piano Operativo di Sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento;
l) nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
m) mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società; tale codice è reso disponibile sul sito internet www.cavspa.it.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi eseguiti.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi eseguiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Società, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo degli interventi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo degli interventi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dell'appalto eseguito dall'Impresa inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'Impresa inadempiente:
1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione degli interventi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;
2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
3) l'eventuale maggiore onere per la Società per effetto della ritardata ultimazione dell'appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 38 - Ultimazione

Al termine dell'appalto e in seguito a richiesta dell'Impresa, il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori e procede all'accertamento sommario della regolarità delle lavorazioni eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte delle lavorazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello degli interventi di ripristino.

Art. 39 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'esecuzione dei lavori la Società può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e nel contratto.
La Società ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00), che sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Art. 39 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di salute e sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele

esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le gli interventi eseguiti risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa, a termini di contratto;
- onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Società;
- l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dell'appalto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale – Norme Tecniche;
- il mantenimento degli impianti, fino alla presa in consegna della Società;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego dei materiali secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; i danni che per cause dipendenti dall'Impresa fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dell'Impresa stessa;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto e conferimento a discarica;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;
- l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Impresa per l'esecuzione dell'appalto.

3. L'impresa assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo operazioni di manutenzione oggetto del presente appalto, ai sensi del D.lgs. 152/2006, Art. 183 c.1 lett. f, ed è pertanto tenuta al rispetto degli obblighi e delle responsabilità attribuiti al produttore dalla normativa vigente, meglio descritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche. In particolare l'Impresa dovrà:
- classificare correttamente il rifiuto;
- avviare il rifiuto a recupero o smaltimento attraverso soggetti opportunamente autorizzati;
- adempiere alla compilazione dei documenti previsti dalla normativa vigente (formulari, registri di carico/scarico, MUD).

In qualità di produttore del rifiuto, l'Impresa conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento del rifiuto, restando inteso che qualora il produttore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad un trasportatore autorizzato o ad un intermediario autorizzato, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

4. Le eventuali opere in economia saranno del tutto eccezionali e dovranno essere autorizzate preventivamente dal Direttore dei Lavori.

Art. 40 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa

1. Data la natura dell'appalto, che prevede tra gli altri interventi urgenti di emergenza su chiamata in reperibilità, l'impresa ha l'onere è l'obbligo rendere disponibile, per tutta la durata del contratto, una sede operativa nel raggio di 25 (venticinque) chilometri dalla sede della Società che dovrà risultare sempre disponibile per soddisfare le esigenze previste nel presente Capitolato e nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche.

2. L'Impresa è obbligata:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i documenti contabili, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a produrre giornalmente un "rapporto di lavoro" con riportate le lavorazioni svolte; tale "rapporto di lavoro" dovrà essere firmato dall'Impresa e controfirmato dalla Società, dovrà riportare il dettaglio del personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni nonché i riferimenti alle voci di prezzo di cui alla lista delle lavorazioni e forniture per le quantità da contabilizzarsi. I "rapporti di lavoro" dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori nel termine massimo di quindici giorni naturali e consecutivi dalla data dell'esecuzione dell'intervento, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione del servizio, nonché documento base per le contabilizzazioni. Le lavorazioni relative ai rapporti di lavoro che non dovessero pervenire alla Direzione dei Lavori entro il 15° giorno successivo alla loro esecuzione, saranno contabilizzate sulla base di considerazioni e documenti della Direzione dei Lavori senza che l'Impresa possa avanzare pretesa alcuna.
- a produrre la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 e dei relativi allegati sottoscritti da un tecnico abilitato in caso di modifiche impiantistiche per cui la stessa è prevista;
- a produrre la documentazione as-built sia su supporto cartaceo che informatico delle lavorazioni effettuate;
- a produrre le dichiarazioni o certificazioni specialistiche previste dalle normative di Prevenzione Incendi nel caso di interventi che comportino attività in corrispondenza di locali all'interno di attività soggette al controllo dei VVF.
- fermo restando quando indicato in sede di gara, a fornire alla Direzione dei Lavori i certificati di taratura delle strumentazioni utilizzate; salvo diverse indicazioni normative l'appaltatore è comunque obbligato ad incaricare un centro tecnico specializzato per effettuare la taratura delle strumentazioni utilizzate con cadenza almeno annuale.
- su richiesta del Direttore dei Lavori dotare le squadre di lavoro dell'appaltatore di dispositivo elettronico mobile su piattaforma IOS per l'utilizzo di applicativi di tipo "APP" forniti dalla Società.
- a fornire le fotografie degli interventi, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dal Direttore dei Lavori.
- a far intervenire, nei casi di urgenza, entro un'ora dalla chiamata personale e mezzi necessari;
3. Fermo restando quando indicato in sede di gara, all'inizio dei lavori l'Impresa dovrà produrre al Direttore dei Lavori un elenco nominativo degli operai da essa impiegati, o che intende impiegare. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Impresa ogni 120 giorni naturali e consecutivi e inoltre ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, Responsabile della commessa o Referente tecnico, cui intende affidare per tutta la durata dell'appalto la Direzione dell'appalto.
Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e dell'art. 5 della legge 136/2010, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazioni su appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

Art. 41 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Impresa

1. All'inizio dell'appalto l'Impresa dovrà trovarsi provvista a sue cure e spese di un recapito operativo collegato ad un'utenza telefonica il quale risponda a qualsiasi ora del giorno e della notte h 24, lui personalmente o persona di sua fiducia, che abbia la possibilità di disporre immediatamente di personale, mezzi e materiali richiestigli.

Tutto ciò anche in orario festivo e il sabato, al fine di ovviare a situazioni improvvise di danno o pericolo o comunque interruzione di pubblico servizio. Tale richiesta di utenza telefonica può essere soddisfatta con la sola messa a disposizione di un recapito telefonico relativo ad apparato cellulare. Dovrà inoltre essere dotato di linea telefax e di una casella di posta elettronica e di posta elettronica certificata. Di tali recapiti dovrà essere fornita comunicazione scritta. Eventuali aggiornamenti o modifiche dovranno pervenire per iscritto con congruo anticipo. In caso di interventi urgenti di emergenza su chiamata (h24 tutti i giorni dell'anno), gli stessi dovranno avere inizio entro sessanta minuti dalla chiamata. Qualora l'Impresa non fosse reperibile ai recapiti telefonici stabiliti o gli interventi non avessero inizio entro i termini sopra riportati, tali mancanze oltre a essere soggette all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, se ripetute, verranno considerate grave contravvenzione agli obblighi contrattuali. In dipendenza da ciò la Società si riserva la facoltà della rescissione in danno del contratto e comunque la Direzione dei Lavori potrà stabilire l'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni di cui trattasi senza ulteriore preavviso per l'Impresa Appaltatrice, con successivo recupero delle spese e dei danni sostenuti idoneamente documentati, dagli importi dovuti o dalle garanzie trattenute.
2. Gli Ordini di Lavoro, indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio dei lavori e la data di ultimazione degli stessi. L'Impresa, ricevuto l'ordine, dovrà iniziare i lavori entro il termine fissato. Se l'Impresa non inizierà i lavori, sarà applicata la penale prevista al precedente art. 12 comma 2 per ogni giorno di ritardo.

Art. 42 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico

1. Per le norme relative all'esecuzione degli interventi in presenza di traffico si faccia riferimento a quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte dei documenti contrattuali. Fermo restando quanto offerto in sede di gara, sono, comunque, a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:
- dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;
- dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta disposto dal Direttore dei Lavori;
- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere fisso, nonché dal mantenere l'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori e, nel caso della viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore;
- dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere;
- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone dei lavori;
- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria;
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.
2. Fermo restando quanto offerto in sede di gara, saranno altresì posti in essere gli apprestamenti per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:
- luci a cascata di restringimento carreggiata;
- eventuali semafori provvisori;
- segnaletica verticale ed eventualmente orizzontale.

- furgoni di adeguata massa con predisposta la segnaletica per cantiere mobile (segnale mobile di preavviso e segnale mobile di protezione) per realizzare detti cantieri secondo quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

3. Per l'esecuzione delle lavorazioni che interessino la sede stradale interferendo con il traffico la Società emetterà specifica "Ordinanza".

Nell'Ordinanza saranno indicate le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo a cui assoggettarsi. Copia dell'Ordinanza dovrà essere conservata in cantiere, a cura dell'Impresa.

E' fatto pertanto onere dell'Impresa, comunicare alla Direzione Lavori i cantieri ipotizzati entro le ore 12:00 del giovedì della settimana precedente a quella interessata.

Tale Comunicazione dovrà contenere:

– il tipo di lavorazione;
– la sua durata (giornaliera e oraria);
– il tipo di interferenza indotta sul traffico;
– il nominativo di un referente di cantiere reperibile 24 ore su 24 ed il relativo recapito telefonico;
– eventuali particolarità del cantiere con particolare riguardo alla interferenza con il traffico;

Le modalità con cui effettuare detta comunicazione saranno concordate anticipatamente con la Società prima dell'inizio del contratto.

La citata comunicazione non è in alcun modo vincolante per la Società che può modificarla o respingerla senza nulla pretendere da parte dell'Impresa, la quale a sua volta è vincolata nella esecuzione dei lavori e dei cantieri secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa.

4. L'Impresa è tenuta a curare che tutti i mezzi d'opera e le attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea.

5. L'Impresa dovrà inoltre fornire preventivamente e comunque prima dell'inizio dell'attività lavorativa, l'elenco del personale e di tutte le macchine operatrici e mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei lavori; per il personale, la Società rilascerà apposite "autorizzazioni a manovre" per lavori in autostrada ai sensi del comma 3, dell'art. 175 e dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 176 del D. Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada. Il datore di lavoro dovrà presentare specifica dichiarazione attestante che il personale del quale si chiede l'autorizzazione è stato debitamente info-formato in merito alle procedure di sicurezza di cui al D.I. 04.03.2013 secondo le modalità indicate nel medesimo Decreto Interministeriale. Il rilascio è subordinato alla presentazione della richiesta che dovrà essere formulata utilizzando la modulistica che sarà fornita all'Impresa dalla Società.

6. I lavori oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguiti in autostrada aperta al traffico, secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo gli schemi e le modalità indicate nel D.M. 10/07/2002 e D.I. 04/03/2013 e comunque secondo le indicazioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori.

L'Impresa dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità da parte dei veicoli di almeno due corsie per senso di marcia, salvo diverse specifiche prescrizione della Società; per particolari necessità legate alla transitabilità della sede stradale o nei giorni festivi e in tutti i casi in cui la Direzione dei Lavori lo riterrà opportuno, l'Impresa avrà l'onere e l'obbligo di operare nelle ore notturne (dalle 22:00 alle ore 06:00) senza per questo richiede alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo nei casi in cui sia prevista una maggiorazione nelle voci di prezzo di cui alla Lista delle lavorazioni e delle forniture.

E' altresì onere e obbligo dell'Impresa eseguire le lavorazioni, con particolare riferimento a quelle previste lungo l'autostrada A4, prevedendo il loro spezzettamento, al fine di limitare al massimo le interferenze con il traffico autostradale e comunque secondo gli ordini e le modalità indicate dalla Direzione Lavori.

7. E' fatto obbligo all'Impresa di integrare la segnaletica di cantiere di lavoro, con chiusura di almeno una corsia di marcia, con segnali di lavori provvisti di fari di profondità del diametro di 30 cm;

8. Lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro dovrà essere sempre integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in progressione (luci scorrevoli a cascata).

L'Impresa sarà tenuta a fornire gli impianti luminosi a cascata in opera funzionanti, a suo completo carico e provvedere alla loro manutenzione. Tali impianti (cascate) dovranno avere caratteristiche costruttive e di potenzialità luminosa adeguate.

9. I margini longitudinali della zona di lavoro dovranno essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla profonda aventi anch'essi caratteristiche adeguate.

Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera.

I segnali posti prima delle corsie chiuse, in sinistra rispetto alla direzione di marcia dei veicoli, e cioè verso lo spartitraffico, dovranno essere collocati tutti all'interno dello stesso, saldamente ancorati. Inoltre in presenza della siepe o pannelli antifaro, dovranno emergere da essa in modo da essere ben visibili. Tutta la segnaletica di cui sopra, utilizzata per lavori sull'autostrada in presenza di traffico, deve avere caratteristiche e schemi prescritti dal DM 10/07/2002 integrati dalle disposizioni impartite dalla Società;

10. L'impresa è obbligata a dotarsi della seguente segnaletica verticale:

a) tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per lavori, fermi o in movimento devono essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II^ 398 art. 38 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992, integrato da luci gialle lampeggianti;
b) per cantieri mobili con occupazione della corsia di marcia lenta o sorpasso su carreggiata a tre corsie e marcia o sorpasso su carreggiata a due corsie, dovranno essere rispettati gli schemi e i disposti di cui al Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture.
c) per cantieri fissi con avanzamento di mezzi d'opera in corsie di emergenza si dovrà adottare il segnale mobile di protezione fig. II 401 art. 39 preceduto dal preavviso fisso di fig. 3.
d) per quei cantieri fissi che occupano anche parzialmente una delle due corsie di traffico si dovranno adottare le soluzioni indicate nel Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture, eventualmente integrate con segnale mobile di protezione (fig. 401 art. 39). la dotazione di segnaletica, compreso altresì il segnale di cui alla fig. 398 con relativa segnaletica luminosa su tutti i mezzi d'opera e veicoli operanti, si intende compensata nei prezzi unitari;
e) per gli interventi da effettuarsi sulla Tangenziale di Mestre (dalla stazione autostradale di Venezia-Mestre allo svincolo "Terraglio"), l'Impresa dovrà utilizzare la segnaletica di cantiere, secondo quanto indicato negli schemi grafici realizzati e forniti dalla Società ed utilizzare i veicoli appositamente attrezzati come prescritto dal D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

11. L'Impresa è rigorosamente tenuta a predisporre un servizio di sorveglianza ai cantieri stradali, espletato da personale assolutamente addestrato ed in grado di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti affidatigli. Tale servizio di sorveglianza dovrà essere ininterrotto, e mantenuto anche durante l'intervallo pomeridiano e notturno.

Il personale incaricato avrà il compito di:

- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone l'esatta collocazione, secondo gli schemi trasmessi, qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;
- nelle ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità, mantenere perfettamente visibili gli apparati luminosi previsti provvedendo alla loro pulizia;

12. Nel caso in cui siano previsti cantieri notturni, intendendosi per tali quelli che si effettuano dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, l'Impresa dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a svolgere i lavori previsti, salvaguardando l'incolumità del proprio personale, e quella degli utenti in transito.

In particolare dovrà organizzare il cantiere provvedendo all'illuminazione "a giorno" del tratto di corsia interessata ai lavori, con appositi ed idonei impianti di illuminazione disposti in modo che i fasci di luce non siano causa di abbagliamento ai mezzi che circolano sulla corsia adiacente, ma vengano orientati esclusivamente verso la zona in cui si svolgono le operazioni previste.

13. Nei casi in cui l'intensità del traffico, in transito nella zona interessata dai lavori, sia tale da provocare l'incolonnamento dei veicoli e comunque a giudizio insindacabile della Società o della Direzione Lavori, dovrà

essere attivato il servizio di segnalazione "coda" al fine di presegnalare immediatamente ai veicoli sopraggiungenti tale evento.
A tale scopo dovrà essere sempre disponibile ed operante in corsia di emergenza, sostando possibilmente nelle piazzole di sosta, un automezzo convenientemente attrezzato, con lampeggianti a luci profonde e con l'autista sempre presente sull'automezzo dotato di adeguato apparato di ricetrasmissione.
Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della segnaletica di cantiere e quant'altro richiesto dalla Direzione dei Lavori, sono a carico dell'Impresa e compensati con i prezzi unitari. L'Impresa si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonchè tutte le norme prescritte dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992), quelle contenute nelle circolari Ministero LL.PP: n° 9540 del 20.12.1960 e n° 1220 del 22.07.1983 ed al DM 10.07.2002, nonché dalle prescrizioni contenute Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche ed ulteriori prescrizioni si rendessero necessarie.
14. Si precisa esplicitamente che è tassativamente vietato effettuare "conversioni ad "U" in autostrada per gli autoveicoli e mezzi di lavoro.
Pertanto i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno, per passare da una carreggiata all'altra, uscire e rientrare dalla più vicina stazione autostradale avendo cura di non invertire il senso di marcia nei piazzali delle autostazioni, bensì nella viabilità esterna ordinaria.
15. Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare indumenti ad alta visibilità, almeno di classe 3, come previsto dal D.I. 04/03/2013.
16. In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente della Società, per quello dipendente dall'Impresa e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per la proprietà autostradale e per cose e mezzi di proprietà che dovessero verificarsi durante o in conseguenza dei lavori, con particolare riguardo a quelli dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sull'Impresa che ne subirà tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando la Società da ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti. L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire i lavori con particolare riguardo alla esecuzione delle opere singolarmente per tratti anche distanziati nel tempo ed alla esecuzione delle opere medesime in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potrà far valere per richiedere compensi od indennizzi, la scelta delle disposizioni ritenute più idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali. Gli interventi, secondo quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori all'atto della consegna, potranno essere sospesi nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità.
17. In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi e di traffico particolarmente intenso, le segnaletiche dovranno, per quanto possibile ed a giudizio della Direzione dei Lavori, essere rimosse e tutte le corsie aperte al traffico.
Tuttavia, per quanto concerne le norme di cui sopra, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed eventuali misure aggiuntive contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché impartite di volta in volta dalla Società.
18. Al fine di evitare il possibile urto dei mezzi d'opera contro cavalcavia, portali, linee aeree e sovraservizi, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è obbligata ad attenersi alle seguenti disposizioni:
- dopo aver delimitato l'area di lavoro con la segnaletica di norma e prima di dare inizio alle lavorazioni, il Responsabile tecnico dell'Impresa Appaltatrice dovrà effettuare una scrupolosa ricognizione della zona di lavoro per l'individuazione degli ostacoli sopracitati;
- a partire da circa 25 m a monte dell'ostacolo e fino a 25 m dopo la fine dello stesso, si dovrà segnalarne la presenza mediante l'apposizione di nastro bicolore bianco-rosso:
a) sulle barriere metalliche centrali, per i cantieri che prevedono la chiusura delle corsie adiacenti lo spartitraffico;
b) sulle barriere metalliche laterali o su appositi sostegni da predisporre in banchina, per i cantieri a questa adiacenti;

- l'Impresa dovrà istruire tutte le maestranze proprie, dei subappaltatori e dei fornitori sul "divieto assoluto di eseguire manovre con mezzi d'opera ad altezza superiore a 4,50 m nelle tratte segnalate come sopra";
- va evitata la presenza di lavoratori a terra nelle vicinanze di mezzi che operano nelle zone segnalate come sopra;
- al termine delle operazioni di scarico, è assolutamente vietato abbassare il cassone degli autoarticolati con il mezzo in movimento;
- nel caso di urti contro i sovraservizi citati, va data immediata comunicazione alla Società e alla Direzione Lavori;
- il nastro bianco-rosso di segnalazione degli ostacoli aerei dovrà essere rimosso solo al termine di tutte le lavorazioni, quindi subito prima della riapertura al traffico.

19. L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni che la Società e la Direzione dei Lavori potranno prescrivere per la sicurezza del traffico in ordine ad interruzioni, sospensioni e limitazioni dei lavori. In particolare l'Impresa dovrà subordinare l'organizzazione del cantiere e la programmazione dei lavori alla necessità di sospendere i lavori stessi in coincidenza dei periodi di esodo estivo e di particolari ricorrenze festive durante le quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore traffico. Tutti gli oneri conseguenti sono a carico dell'Impresa.
20. Sarà inoltre cura ed onere dell'Impresa integrare la segnaletica in avvicinamento al cantiere con due lanterne a luce gialla lampeggiante di grande diametro (minimo 30 cm) poste a m 1000 prima del segnale "lavori" (Fig. 383 – Art. 31); in corrispondenza delle lanterne dovrà inoltre essere collocato anche un segnale "lavori" corredato di pannello integrativo di distanza dal cantiere stesso.
21. Salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione, per il solo fatto dell'inosservanza di alcune delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, sarà applicata la penale prevista dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 43 – Proprietà dei materiali rinvenuti

1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di recupero, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 44 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Impresa la custodia e la tutela dei cantieri e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Società e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in riconsegna delle opere da parte della Società.

Art. 45 – Cartello di cantiere

1. L'Impresa deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione dei Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, l'Impresa può essere esonerata dall'onere dell'esposizione del cartello.

Art. 46 – Qualità e provenienza dei materiali e prove

1. I materiali da impiegare per gli interventi compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, a quanto offerto dall'Impresa in sede di gara, nonché dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. Dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Resta inteso che l'impiego di materiali e attrezzature eventualmente individuati dall'Impresa in sede di gara, è subordinato alla approvazione da parte del Direttore dei Lavori senza che per questo l'impresa possa avanzare eccezioni.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Direttore dei Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati progettuali. E' onere dell'Impresa redigere una "scheda di approvazione del materiale" che comprenda tutte le specifiche tecniche da sottoporre al Direttore dei Lavori per l'approvazione.
Quando il Direttore dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
2. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dal Direttore dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.
I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
Nonostante l'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle lavorazioni anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare negli interventi dovranno corrispondere ai requisiti fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

Art. 47 – Prezzi in elenco

I prezzi unitari, comprensivi di spese generali ed utili, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli contenuti nella Lista delle lavorazioni e delle forniture presentata dall'Impresa e allegata al contratto.
I prezzi offerti sono fissi e invariabili e comprensivi delle seguenti prestazioni:

- per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte, tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all' impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.
- per gli operai: il reperimento anche in altre regioni, per l'eventuale carenza di manodopera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della manodopera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzature, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
- per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti

per la manutenzione ed il funzionamento; il prezzo del noleggio verrà corrisposto per il solo tempo durante il quale il macchinario è in funzione;
- per gli interventi a misura: tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato Speciale; le spese per le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione di suolo pubblico o privato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi, gestione come rifiuto del materiale di risulta e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per gli interventi a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive, non verrà corrisposto dalla Società appaltante, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa, fatte salve le sole maggiorazioni previste dalla Lista delle lavorazioni e forniture.
Nei prezzi unitari offerti sono compresi tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato Speciale di Appalto; i prezzi offerti si intendono quindi accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza.
L'Impresa pertanto dichiara di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con quella successione che potesse venire prescritta dalla Società nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità e senza reciproche interferenze.

Art. 48 – Criteri ambientali minimi

In riferimento all'art. 34 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., si rileva che, alla data di pubblicazione del presente appalto, per le principali lavorazioni non sono stati definiti i criteri ambientali minimi per la merceologia riconducibile alle stesse.
Per la parte residuale di opere edili di modesta entità perviste in appalto, le medesime sono sottoposte al CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017, G.U. n. 259 del 6.11.2017). L'appaltatore dovrà pertanto eseguire dette opere nel rispetto del dettame normativo citato.

Art. 49 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'appalto e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dell'appalto;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo, del certificato di regolare esecuzione o l'attestazione di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa.
4. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle lavorazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..